

REPUBBLICA ITALIANA

6545/06

REG.DE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

744 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2006

DECISIONE

sui ricorsi n. 744/2006 proposti dal sig. Mario Strianese,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gherardo Marone e Bruno
Ricciardelli ed elettivamente domiciliato in Roma Via Ottaviano
n. 105 (studio Leo)

CONTRO

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12
(avv. Fabrizio Fedeli);

il Comune di San Valentino Torio, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;

i sigg.ri Alfonso Vastola e Felice Luminello, rappresentati e
difesi dall'avv. Enzo Maria Marengi, con il quale elettivamente
domiciliano in Roma piazza di Pietra, n. 63;

E NEI CONFRONTI

dei sigg.ri Antonio D'Ambrosi, Giuseppe Carbone, Antonio Na-
sti, Michelina Baldi, Aldo Longobardi, Michele Garofalo,
Eugenio Cardenuto, Consalvo D' Ambrosi, Onofrio Raffone,
Tommaso Ambrosio, Nunzio Giudice, Mariano Strianese,
Quirino Caldiero, Alfonso Schiavone, Massimiliano Russo,

RA

Marco Amatrudo e Salvatore Longobardi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tar della Campania sede di Salerno Sez. I 13 gennaio 2005, n. 1925 che ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso i seguenti provvedimenti:

a) operazioni elettorali svoltesi il 3 e il 4 aprile 2005 nel Comune di San Valentino Torio e, in particolare, del verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 5 aprile 2005, con il quale sono stati proclamati eletti il sindaco ed i consiglieri comunali di San Valentino Torio per l'anzidetta tornata elettorale tra i candidati appartenenti alle liste "Terra mia", "Valori e società" e "Uniti per San Valentino - Uomini liberi";

b) verbali del 5 marzo 2005 della IV Commissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore, con i quali, rilevando la regolarità della presentazione delle liste "Terra mia" (verbale n. 29), "Valori e Solidarietà" (verbale n. 30) e "Uniti per San Valentino - Uomini liberi" (verbale n. 31), le suddette liste sono state ammesse alla competizione elettorale;

c) se esistenti, in quanto adottati e per quanto di ragione, i provvedimenti della IV Commissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore di cui all'art. 33 u.c. del d.p.r. n. 570/60;

d) ove occorra, gli atti a firma del Segretario comunale inerenti la presentazione delle liste;

e) tutti gli atti presupposti, tra i quali i provvedimenti di cui all'art. 34 d.p.r. 570/1960, nonchè collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa, ove occorra e per quanto di ragione, la delibera consiliare di convalida degli eletti n. 1 del 16 aprile 2005

visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dei sigg.ri Luminello Felice e Vasatola Alfonso;

Visto l'appello incidentale;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il relatore, consigliere Cesare Lamberti, ed uditi, inoltre, gli avv.ti G. Marone, B. Ricciardelli e E.M. Marenghi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Mario Strianese cittadino ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Valentino Torio, dove si è svolta, i giorni 3 e 4 aprile 2005, la competizione per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale ha adito il Tar sull'assunto che talune liste recanti l'elenco dei candidati sarebbero state redatte in difformità all'art. 32 T.U. 570/1960 e con dichiarazioni di accettazione della candidatura invalidamente autenticate e ciononostante ammesse alla competizione elettorale dalla IV Commissione Elettorale Circondariale di Nocera

Inferiore. Le liste sarebbero: - la lista n. 1 "Terra mia", con Felice Luminello candidato Sindaco; - la lista n. 3 "Valori e Solidarietà", con Nunzio Giudice candidato Sindaco; - la lista n. 4 "Uniti per San Valentino - Uomini liberi" con Mariano Strianese candidato Sindaco.

Nella competizione svoltasi con l'indebita partecipazione delle liste predette e dei relativi candidati sono stati attribuiti: - alla lista n. 1 "Terra mia" collegata al candidato proclamato eletto Sindaco (Felice Luminello) n. 11 seggi; - alla lista n. 2 "Rinnovamento per costruire il futuro" n. 3 seggi; - alla lista n. 3 "Valori e Solidarietà" e alla lista n. 4 "Uniti per San Valentino - Uomini liberi" un seggio ciascuno, che è stato assegnato ai due candidati sindaci.

Il ricorrente ha sostenuto che la partecipazione delle liste illegittimamente ammesse ha effetti invalidanti sui risultati della tornata elettorale, avendo alterato radicalmente i risultati per quanto riguarda l'attribuzione diretta dei voti a ciascuna lista.

Nel ricorso al Tar della Campania ha addotto i seguenti motivi.

1) violazione degli artt. 32, D.P.R. n. 570/60 anche in relazione all'art. 71, D.Lgs. n. 267/00; violazione dell'art. 3, l. n. 120/99, dell'art. 14, l. n. 122/1951, dell'art. 3 l. n. 81/1993 e dell'art. 70 D.P.R. n. 570/60 dell'art. 33, D.P.R. n. 570/60 per violazione del criterio dell'art. 32, D.P.R. n. 570/60, nel testo novellato dalla l. 271/1991, nel quale si prescrive che la firma dei presentatori della lista deve essere apposta su appositi moduli recanti il

contrassegno della lista, il nome, cognome data e luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome cognome data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Gli appositi moduli sono i fogli stampati in serie (tanti quanti ne occorrono per raccogliere tutte le firme necessarie) ciascuno dei quali singolarmente deve avere il contenuto indicato dalla norma ed in particolare recare le generalità complete dei candidati componenti la lista pertanto:

- per la lista n. 1 "Terra mia", collegata al candidato proclamato Sindaco (Felice Luminello), le sottoscrizioni sono state raccolte su fogli separati. Di tali 5 fogli, però, solo uno (contenente sole 10 sottoscrizioni) è conforme al dettato dell'art. 32 T.U. 570/60, in quanto riproduce la lista dei candidati, mentre gli altri quattro fogli, su cui sono state raccolte le restanti 85 firme, contengono solo il simbolo e la denominazione della lista ma difettano di qualsiasi riferimento alle generalità di tutti i candidati e sono idonee ai fini della presentazione della lista. In definitiva, la lista "Terra mia" ha validamente raccolto 10 firme, che sono del tutto insufficienti a consentirne la partecipazione alla competizione elettorale, atteso che in forza dell'art. 3, l. n. 120/99 (richiamato dalla stessa IV C.E.C. di Nocera Inferiore nel verbale impugnato n. 29) nei Comuni, qual è San Valentino Torio, con una popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, le liste necessitano di presentatori in numero non inferiore a 60 e non superiore a 120. La lista "Terra mia" andava esclusa dalla competizione elettorale per tale insanabile vizio e per la

mancanza del numero minimo di presentatori. Al contrario, la competente C.E.C., anziché disporre l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, l'ha illegittimamente ammessa; tale partecipazione ha invalidato i risultati dell'intera tornata elettorale;

- per la lista n. 3 "Valori e Solidarietà" le firme dei presentatori sono raccolte su 12 fogli separati di cui solo 2 moduli (recanti appena 4 firme) sono conformi all'art. 32 T.U. 570/60, in quanto contengono l'elenco dei candidati, mentre gli altri 5 moduli, invece, non riproducono l'elenco dei candidati ed il simbolo della lista sullo stesso foglio, che sono recati da un foglio separato unito al modulo stesso con una spillatura con punti ad omega; i restanti 5 moduli, infine, indicano solo la denominazione della lista ma difettano candidati. Anche la lista "Valori e Solidarietà" andava esclusa dalla competizione elettorale per un insanabile vizio e per la mancanza del numero minimo di presentatori.

2) violazione dell'art. 32, D.P.R. n. 570/60 anche in relazione all'art. 14 l. 53/1990 e agli artt. 21, 30 e 38 d.p.r. 445/2000; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e sviamento) Secondo l'art. 32, T.U. n. 570/60, unitamente alla lista deve essere presentata, tra l'altro, "la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55. La legge

dispone che, nel procedimento di autenticazione legale della sottoscrizione, il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita ed apporre la firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. La IV Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore ha illegittimamente ammesso liste comprensive di candidati, le cui dichiarazioni erano state invalidamente autenticate. In particolare:

- la Lista n. 1 "Terra mia": per 6 delle 16 dichiarazioni autenticate, presentate unitamente a tale lista (dichiarazioni di Antonio D'Ambrosi, Errico Giordano, Onofrio Raffone, Giuseppe Carbone, Tommaso Ambrosio, Quirino Caldiero), il soggetto autenticante non ha apposto la firma per esteso, ma solo un incomprensibile segno nella parte in basso a destra destinata alla firma per esteso; su una delle dichiarazioni (quella di Antonio D'Ambrosi), per di più, non è stato apposto neppure il timbro dell'Ufficio. Tali 6 candidati, pertanto, andavano esclusi dalla lista per vizi invalidanti l'autenticazione
- la lista "Terra mia" aveva un numero insufficiente di candidati (10), inferiore al prescritto numero minimo di 12 candidati, per i Comuni con una popolazione da 5.001 a 10.000;
- la Lista n. 3 "Valori e Solidarietà": la dichiarazione del candidato Sindaco e 15 altre; dichiarazioni dei candidati consiglieri difettano dell'indicazione circa le modalità di

identificazione della persona che sottoscrive. Il Pubblico Ufficiale, infatti, non ha indicato in nessuna di tali dichiarazioni se il soggetto sottoscrittore è stato identificato per conoscenza personale ovvero a seguito dell'esibizione di un documento. Tutte e 17 dichiarazioni inoltre sono prive dell'indicazione del simbolo della lista e della descrizione del relativo contrassegno;

- per la Lista n. 4 "Uniti per San Valentino - Uomini liberi": la dichiarazione del candidato Sindaco (Mariano Strianese) difetta della dichiarazione del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, dell'ammonizione da parte dello stesso P.U. in ordine alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. La dichiarazione del candidato consigliere Domenico Strianese difetta dell'indicazione circa le modalità di identificazione; il pubblico ufficiale, infatti, non ha indicato se il sottoscrittore è stato identificato per conoscenza personale ovvero a seguito dell'esibizione di un documento. Tutte e 17 le dichiarazioni (quella del candidato Sindaco e le 16 dei candidati consiglieri), poi, sono invalidamente autenticate in quanto nessuna reca la firma per esteso del P.U. autenticante. Infine tali dichiarazioni sono tutte prive della riproduzione del simbolo della lista. Anche tale lista andava esclusa dalla competizione elettorale.

Nei giudizi di primo grado si sono costituiti il sig. Felice Luminello e il sig. Alfonso Vastola, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso e la sua inammissibilità perché non

notificato ai primo dieci non eletti ed hanno contestato nel merito la fondatezza del ricorso. Il sig. Alfonso Vastola ha prodotto ricorso incidentale per essere stato modificato l'elenco dei candidati per la lista ove il sig. Giuseppe Chierchia è stato sostituito dal sig. Crescenzo Giovanni e l'illegittimità della dichiarazione di accettazione alla candidatura di sindaco del sig. Strianese perché firmata il 4.3.2005 e autenticata il 2.3.2005 prima della sottoscrizione. Ha inoltre affermato che la lista n. 2 è stata presentata agli uffici comunali il 2.3.2005 e la dichiarazione di accettazione è datata 4.3.2005 due giorni dopo la presentazione della lista e non contestualmente.

Con le decisioni impugnate, il Tar della Campania ha dichiarato irricevibili i ricorsi perché tardivi rispetto al termine di ammissione della lista. Avverso la sentenza ha prodotto appello il sig. Strianese. Nel giudizio si sono costituiti i sigg.ri Alfonso Vastola e Felice Luminello che hanno proposto ricorso incidentale condizionato opponendo le censure dichiarate inammissibili dalla sentenza di primo grado.

DIRITTO

1) Il ricorso di primo grado è anzitutto tempestivo e ricevibile, perché proposto nei trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel procedimento di elezione diretta del sindaco e di rinnovo del consiglio comunale, l'ammissione delle liste alla competizione è stata qualificata atto endoprocedimentale dall'adunanza plenaria di questo Consiglio (24 novembre 2005, n. 10), impugnabile

dopo e non prima del compimento dell'atto finale di proclamazione degli eletti. Per le elezioni del comune di San Valentino Torio, l'atto di proclamazione degli eletti è del 5 aprile 2005 rispetto al quale il deposito del ricorso nella Segreteria del Tar Campania, Sezione di Salerno avvenuto il 29 aprile 2005, è tempestivo rispetto al termine prescritto dall'art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960.

1.2) Il ricorso di primo grado deve essere esaminato nel merito rigettato essendo infondati ambedue i motivi dedotti.

2) Con il primo di essi si deduce che le sottoscrizioni necessarie alla presentazione della lista n. 1 "Terra mia", collegata al candidato proclamato Sindaco (Felice Luminello) e della lista n. 3 "Valori e Solidarietà", sarebbero state raccolte in modo difforme dall'art. 32 T.U. 570/60, in quanto gli elenchi contenenti i nomi dei presentatori con le forme autenticate sarebbero semplicemente spillati da un punto ad omega con quelli contenenti i nomi dei candidati, il simbolo e la denominazione della lista. Per entrambe le liste, il numero dei presentatori validi recanti cioè su unico modulo i nomi e le sottoscrizioni autenticate dei presentatori e quelli dei candidati nonché il simbolo e la denominazione della lista, è insufficiente a consentirne la partecipazione alle elezioni del comune di San Valentino Torio (ex art. 3, l. n. 120/99, i comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti necessitano di presentatori in numero non inferiore a 60 e non superiore a 120).

2.1) La censura non può essere accolta.

3) Alla luce di quanto risulta dal deposito di primo grado (17 maggio 2005) Per la lista "Terra Mia" vi è un primo foglio con la denominazione dei candidati e dieci sottoscrizioni e altri quattro fogli su cui sono state raccolte ottantacinque firme che contengono il simbolo e la denominazione della lista, ma sono prive di qualsiasi riferimento alle generalità di tutti i candidati. Per la lista n. 3, "Valori e Solidarietà", sono allegati dodici fogli separati dei quali i primi due fogli contengono l'elenco dei candidati e le firme dei presentatori (quattro sottoscrittori in tutto). Degli altri fogli, alternativamente, uno contiene l'elenco dei candidati con il simbolo della lista la denominazione e la descrizione e l'altro l'elenco di sottoscrittori autenticato da un consigliere provinciale recante in testa la seguente dizione "i sottoscritti elettori sono informati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono il gruppo politico valori e solidarietà con sede in corso Umberto I San Valentino Torio". L'alternanza fra il foglio contenente la lista dei candidati e il foglio con l'elenco dei sottoscrittotti vale per gli elenchi numerati con 3, 6, 2 e 5. L'alternanza fra lista dei candidati/elenco dei sottoscrittori non si rinviene più per l'elenco n. 4 dei sottoscrittori di lista, al quale seguono sei elenchi di firme di presentatori. L'elenco n. 4 e i sei elenchi, i documenti sono raccolti nel fascicolo di primo grado (deposito 17 maggio 2005) senza soluzione di continuità, in

modo tale che non è possibile stabilire se al primo foglio con i nomi dei candidati sia stato spillato solo un foglio con le firme dei presentatori (come il ricorrente sostiene) oppure se siano spillati tutti e sei i fogli (come appare dalla fascicolazione).

3.1) Il problema di cui viene investito il Collegio concerne, in ogni caso, la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad omega sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate.

3.2) Nella specie, la continuità con la lista dei candidati degli altri fogli con i presentatori è rappresentata dal timbro apposto su ciascun foglio recante il simbolo della lista stessa (come è avvenuto per la lista n. 1 "terra mia") o dall'indicazione del nome della lista e con l'indirizzo della sede (come è avvenuto per la lista n. 3 "valori e solidarietà).

3.3) Il Collegio ritiene che le liste debbano comunque ritenersi validamente presentate.

3.4) Secondo il più recente indirizzo della Sezione (Cons. Stato V, 3 marzo 2005, n. 835) è legittima l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista di candidati per irregolarità della raccolta delle firme di presentazione della lista e dei candidati nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, sopra un modulo di più facciate che non rechi

in nessuna sua parte il contrassegno di lista e il nome dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, ed sia semplicemente spillato ad altro, recante il contrassegno e i detti nominativi, senza che l'apposizione di un timbro o di una firma attesti il collegamento tra i due fogli.

3.5) Consegue che è valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma. A fondamento della tesi, che ribalta l'indirizzo restrittivo precedentemente seguito, la Sezione ha escluso che le formalità previste dall'art. 32 e dall'art. 28 del t.u. n. 570/60 possano essere comprese nella categoria giuridica delle cc.dd. «forme sostanziali» che non ammettono equipollenti in quanto l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro precisa osservanza il valore di "prova" dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente tutelato. Obiettivo delle citate disposizioni del t.u. è invece quello di premettere un celere controllo della "regolarità estrinseca" delle candidature, precludendo in radice l'altrimenti aleatorio e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzionalmente deputati a tali controlli (e, tra questi, le Commissioni elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale sulla volontà realmente espressa dai sottoscrittori. Con riguardo all'art. 28 del t.u., la Sezione ha pertanto concluso che la norma considera "perfetto" e valido il modulo che rechi in calce l'attestazione da

parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione delle firme in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei dichiaranti, con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire l'attività di raccolta utilizzando un diverso modulo recante l'articolata intestazione descritta dal ridetto art. 28. Tale norma non specifica però se il diverso modulo debba contenere anche l'indicazione dei candidati, del simbolo e della lista o possa più semplicemente richiamarlo tramite delle scritte o simboli inequivocabili. Analogamente, l'art. 32 del DPR n. 670/60 specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i sottoscrittori e le caratteristiche degli "appositi moduli" sui quali la loro firma deve essere apposta. Nulla prevede qualora, per mancanza di spazio su questi appositi moduli, siano adoperati moduli diversi contenenti le generalità dei sottoscrittori e l'autentica delle firme, la cui contiguità al primo contenente il contrassegno della lista e le generalità dei candidati sia assicurata da una spillatura e da un richiamo sostanziale.

3.6) Per i moduli relativi alla lista n. 1 "Terra Mia", la contiguità fra il primo, con le generalità di tutti i candidati, e gli altri moduli contenenti le ottantacinque firme (in tutto) autenticate dei sottoscrittori è assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista apposto su ciascuno di questi moduli successivi spillati al primo. E' così garantito l'intento degli artt. 28 e 32 del DPR n. 670/60 di assicurare il rapido controllo delle

sottoscrizioni riferite alla lista da parte degli organi a ciò deputati. Analoga garanzia il Collegio ravvisa quanto alla lista n. 3, "Valori e Solidarietà", per la quale i fogli separati e spillati a quelli con l'elenco dei candidati e il simbolo della lista recano la dichiarazione che i presentatori informati che i promotori della sottoscrizione sono il gruppo politico "Valori e solidarietà" con sede in corso Umberto I San Valentino Torio". In ambedue i casi si raggiunge l'intento del legislatore di assicurare che ciascun presentatore sia effettivamente cosciente di quanto sottoscrive a garanzia sua piena consapevolezza in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione. Va da sé che la "spillatura" delle successive integrazioni all'elenco dei candidati della lista non costituisce un elemento integrativo della loro regolarità, ma solo un fatto estrinseco e formale, di comodità di presentazione alla Commissione deputata al controllo del materiale attestante la regolarità di presentazione della lista, la cui continuità con il primo foglio contenente l'elenco dei candidati, il timbro e la denominazione della lista è da verificare in concreto sulla scorta degli elementi attestanti la riconducibilità della volontà dei presentatori all'intento di sottoscrivere quella determinata lista con lo specifico candidato sindaco e gli specifici consiglieri comunali.

4) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato nel merito, a parte i rilievi d'inammissibilità eccepiti nella memoria di costituzione.

4.1) E' regolare l'autentica della firma in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura per i sei consiglieri eletti nella lista "Terra mia" (Errico Giordano, Onofrio Raffone, Antonio D'Ambrosi, Giuseppe Carbone, Tommaso Ambrosio e Quirino Caldiero). Ancorché illeggibile, la sottoscrizione è apposta sul nome del soggetto autenticante (Vincenzo Martorelli) e non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione. È poi irrilevante che sul foglio recante l'accettazione non sia apposto il timbro con lo stemma del Comune di San Valentino al Torio, influente a integrare la validità dell'autentica.

4.2) Le sottoscrizioni in calce all'accettazione delle candidature a sindaco e a consigliere comunale della lista n. 3 "Valori e Solidarietà" sono state autenticate da un notaio le cui dichiarazioni fanno fede sino a querela di falso. Il modulo sottoscritto reca poi l'indicazione della lista alla quale appartengono i rispettivi candidati e questo è sufficiente a individuare la loro manifestazione di volontà di accettare la candidatura, non occorrendo a tal fine l'apposizione del timbro della lista.

4.3) In assenza di querela di falso sul tenore del documento, è irrilevante, che il pubblico ufficiale non abbia dichiarato che la firma in calce all'accettazione della candidatura sulla lista n. 4 "Uniti per San Valentino", sia stata apposta in sua presenza e che abbia ammonito il sottoscrittore circa le conseguenze delle

dichiarazioni mendaci. In assenza di apposita querela di falso sull'operato del pubblico ufficiale, è anche irrilevante che nel timbro di autenticazione della firma del candidato Domenico Strianese il soggetto che ha autenticato la firma non abbia dichiarato la conoscenza personale del candidato. Sono infine regolari per le ragioni prima esposte le autentiche delle firme nella quali la sottoscrizione del soggetto autenticante sia illeggibile ma posta sul il timbro con il suo nome. È altresì irrilevante che il foglio contenente l'accettazione del candidato non rechi il timbro ma la sola denominazione della lista.

5) Il ricorso di primo grado va pertanto respinto. Segue l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto d'interesse. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate fra le parti per a parziale novità delle questioni trattate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in premesse, dichiara ricevibile il ricorso di primo grado e lo respinge. Dichiara inammissibile l'appello incidentale. Spese dell'intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2006, con l'intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante	Presidente
Corrado Allegretta	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere est.
Goffredo Zaccardi	Consigliere

Aniello Cerreto

Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7 novembre 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale